

Linea Investimento Garantito

BCG

Rialanciano

Assicurazione in caso di morte
a vita intera a premio unico

**Il presente Fascicolo
Informativo, contenente:**

Scheda Sintetica
Nota Informativa
Condizioni di Assicurazione
Glossario
Modulo di Proposta

deve essere consegnato
al Contraente prima della
sottoscrizione della proposta
di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione
leggere attentamente
la Scheda Sintetica
e la Nota Informativa.

pag. 1 di 40



la Venezia
assicurazioni

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota Informativa.

Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

■ 1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

La Venezia Assicurazioni S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società.

1.b) Denominazione del contratto

BG Rialancio

1.c) Tipologia del contratto

BG Rialancio prevede l'investimento della totalità del premio netto nella Gestione Speciale Ri.Alto. **Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata di attivi.**

1.d) Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale dopo tre mesi dalla decorrenza del contratto.

Il riscatto parziale è possibile dopo un anno dalla decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto prevede il versamento di un premio unico.

L'ammontare del premio unico non può essere inferiore a **1.000,00 Euro** nè superiore a **2.500.000,00 Euro**.

Il Contraente, purché il contratto risulti in vigore, può effettuare eventuali versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a **1.000,00 Euro** fino a raggiungere al massimo, per ogni anno di contratto, un cumulo di premi versati pari a **2.500.000,00 Euro**. Nel primo anno, l'eventuale versamento aggiuntivo deve considerare il premio versato alla sottoscrizione per il rispetto del limite massimo di 2.500.000,00 Euro.

■ **2. Caratteristiche del contratto**

BG Rialancio propone una soluzione di investimento, non pignorabile e non sequestrabile, che ha la finalità di realizzare l'incremento di valore dei premi investiti nel medio periodo e persegue finalità di:

- **copertura assicurativa in caso di decesso dell'Assicurato**, attraverso la costituzione di un capitale, convertibile in rendita ed incrementabile attraverso successivi versamenti aggiuntivi, che in caso di morte dell'Assicurato viene corrisposto ai Beneficiari designati;

- **risparmio**, mediante costituzione di un capitale, convertibile in rendita ed incrementabile attraverso successivi versamenti aggiuntivi, riscattabile previa richiesta del Contraente.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto Esemplificativo, elaborato in forma personalizzata al più tardi nel momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

Si rimanda al Progetto Esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella Sezione F della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.

■ **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato viene corrisposto, ai Beneficiari designati e previo invio della documentazione necessaria, un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data di decesso, (vedi Clausola di Rivalutazione e relativo Regolamento all'Art. 16 delle Condizioni di Polizza).

b) Prestazioni in caso di vita (Riscatto)

Finché l'Assicurato è in vita e previa richiesta scritta da parte del Contraente, la Società eroga un importo pari al capitale assicurato rivalutato, fino alla data della richiesta, ridotto di una percentuale definita in funzione del tempo trascorso dal giorno del versamento, come da tabella al Punto 8.1.2 della Nota Informativa.

In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato.

c) Opzioni di contratto

In caso di decesso dell'Assicurato, è prevista la possibilità di convertire il capitale assicurato alla data del decesso:

- in una rendita pagabile fino a che il Beneficiario designato è in vita, oppure;
- in una rendita pagabile fino a che il Beneficiario designato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona e fino a che questa è in vita, oppure;
- in una rendita pagabile in modo certo fino al recupero del capitale assicurato e successivamente fino a che il Beneficiario è in vita.

Finché l'Assicurato è in vita, è prevista la possibilità di convertire il Riscatto:

- in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita, oppure;
- in una rendita pagabile fino a che l'Assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona e fino a che questa è in vita, oppure;
- in una rendita pagabile in modo certo fino al recupero del Riscatto e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.

Le prestazioni di rendita sono sempre erogate in via posticipata.

Il contratto prevede il consolidamento delle rivalutazioni annue della Gestione Speciale Ri.Alto. La rivalutazione riconosciuta non potrà mai essere inferiore al 2,25% annuo.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative e i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolate dagli Articoli 1 e 16 delle Condizioni di Polizza.

■ **4. Costi**

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Speciale Ri.Alto riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall' ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se durante la vita del contratto dopo 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto hanno ridotto il potenziale tasso di rendimento dell'operazione nei primi 10 anni nella misura dell'1,00% annuo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di importi di premio unico prefissati e di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabiliti dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Vengono di seguito rappresentati, a titolo di esempio, i costi, utilizzando la "Classe 1" di versamenti futuri previsti, che presenta i costi di caricamento più elevati (Sezione D Punto 8.1.1 della Nota Informativa).

Indicatore sintetico: "Costo percentuale medio annuo"

Gestione Speciale Ri.Alto

Premio unico: Euro 5.000
Sesso/Età: qualunque
Durata: a vita intera

Premio unico: Euro 15.000
Sesso/Età: qualunque
Durata: a vita intera

Premio unico: Euro 30.000
Sesso/Età: qualunque
Durata: a vita intera

Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo	Anno	Costo % medio annuo
5	2,56%	5	2,56%	5	2,56%
10	2,03%	10	2,03%	10	2,03%
15	1,86%	15	1,86%	15	1,86%
20	1,77%	20	1,77%	20	1,77%
25	1,71%	25	1,71%	25	1,71%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Speciale Ri.Alto negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	2002	2003	2004	2005	2006
Rendimento realizzato dalla Gestione Speciale	5,31%	5,41%	4,57%	4,36%	4,52%
Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati nei primi due anni di contratto	4,31%	4,41%	3,57%	3,36%	3,52%
Rend. minimo riconosciuto agli Assicurati successivamente ai primi due anni di contratto	3,81%	3,91%	3,07%	2,86%	3,02%
Rendimento medio dei titoli di stato e delle obbligazioni	4,67%	3,73%	3,59%	3,16%	3,86%
Inflazione	2,50%	2,50%	2,00%	1,70%	2,00%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

■ 6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.

La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



Nota informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP. Il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte**
- C. Informazioni sulla Gestione Speciale**
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul Contratto**
- F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni**

■ **A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**

1. Informazioni generali

- a) La Venezia Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- c) Recapito telefonico: 041 5939612
Sito Internet: www.laveneziaassicurazioni.it
E-mail: lavenezia@lavenezia.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001)
- e) Società di revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino, 68, 20123 Milano

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

2. Conflitto di interessi

La Società può affidare la gestione patrimoniale della Gestione Speciale Ri.Alto a società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (il Gruppo) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Attualmente, **tra la Società e gli emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni**: in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio degli assicurati ed i rendiconti annuali della Gestione Speciale daranno evidenza delle utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.

La Società, in ogni caso, si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza degli accordi di cui sopra.

■ B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sulle garanzie offerte

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

BG Rialancio è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera; pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (Riscatto) del contratto stesso richiesta dal Contraente.

BG Rialancio prevede l'investimento del premio, al netto del caricamento, nella Gestione Speciale Ri.Alto. Le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento realizzato da detta Gestione Speciale, separata dagli altri attivi della Società. Le rivalutazioni annue si consolidano e non possono essere mai inferiori al **2,25%**.

3.1 Prestazione in caso di morte

In caso di decesso dell'Assicurato, previo invio della documentazione necessaria, viene corrisposto ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato rivalutato in base al rendimento attribuito al contratto (vedi Art. 16 delle Condizioni di Polizza) fino alla data di decesso.

3.2 Prestazione in caso di vita (Riscatto)

Durante la vita dell'Assicurato, qualora siano **trascorsi almeno tre mesi** dalla decorrenza del contratto e previa richiesta scritta da parte del Contraente, la Società eroga al Contraente stesso il valore di riscatto di importo pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data della richiesta in base al rendimento attribuito al contratto (vedi Art. 16 delle Condizioni di Polizza) ridotto della percentuale descritta al successivo punto 8.1.2.

Il **riscatto parziale** può essere richiesto **trascorsi dodici mesi** dalla decorrenza del contratto, mantenendo un capitale residuo di importo pari almeno a 1.000,00 Euro.

4. Premi

A fronte delle prestazioni sopra riportate, BG Rialancio prevede il versamento di un premio unico iniziale e di eventuali successivi versamenti aggiuntivi. Il premio unico versato alla sottoscrizione non può essere né inferiore a 1.000,00 Euro né superiore a 2.500.000,00 Euro.

Il Contraente ha la facoltà di effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 Euro fino a raggiungere al massimo, per ogni anno di contratto, un cumulo di premi versati pari a 2.500.000,00 Euro.

Il premio unico iniziale e gli eventuali successivi premi aggiuntivi potranno essere versati, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di Proposta):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul conto corrente bancario;
- bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza

I premi versati dal Contraente, al netto dei relativi costi (Sezione D, Punto 8.1.1), verranno investiti nella Gestione Speciale Ri.Alto.

5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il premio versato, al netto del caricamento, viene investito nella Gestione Speciale Ri.Alto e definito **capitale assicurato iniziale**. Tale capitale beneficia annualmente, alla ricorrenza del contratto, della rivalutazione attribuita (calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione Speciale nell'esercizio finanziario che va dal 1° novembre di un anno al 31 ottobre dell'anno successivo).

Il rendimento certificato della Gestione Speciale Ri.Alto, nell'esercizio che si conclude il 31 ottobre di ogni anno, viene attribuito nell'anno solare successivo ai contratti - a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni - in misura pari al rendimento stesso diminuito di:

- un punto percentuale nei primi due anni successivi alla decorrenza del contratto;
- 1,50 punti percentuali dal terzo anno successivo alla decorrenza del contratto in poi.

Tali percentuali si incrementano di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Esempi:

- rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito alla prima o seconda ricorrenza annua (4,50% - 1,00%) = 3,50%;
- rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito alla prima o seconda ricorrenza annua (7,00% - 1,10%) = 5,90%;
- rendimento realizzato 4,50%, rendimento attribuito dalla terza ricorrenza annua in poi (4,50% - 1,50%) = 3,00%;
- rendimento realizzato 7,00%, rendimento attribuito dalla terza ricorrenza in poi (7,00% - 1,60%) = 5,40%.

La misura di rivalutazione annua è pari al rendimento attribuito e non sarà mai inferiore al 2,25%. La presenza di tale rendimento minimo determina la garanzia del capitale investito nella Gestione Speciale Ri.Alto.

Nella Sezione C al Punto 7 della presente Nota Informativa vengono forniti maggiori dettagli circa la descrizione della Gestione Speciale Ri.Alto.

6. Opzioni di contratto

6.1 Conversione in rendita del capitale assicurato

a) Il Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento e previa richiesta scritta alla Società, di chiedere che il capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato venga convertito in una delle seguenti rendite vitalizie di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa del Beneficiario designato che prevede il pagamento della rendita fino a che il Beneficiario è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché i due Beneficiari designati sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Beneficiario superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa del Beneficiario designato che prevede il pagamento della rendita in modo certo fino al recupero del capitale assicurato e successivamente vitalizia finché il Beneficiario è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente - se diverso dall'Assicurato - attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

b) Il Contraente ha la facoltà, previa richiesta scritta alla Società, di chiedere che il valore di riscatto durante la vita dell'Assicurato, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita fino a che l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato ed un'altra persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo fino al recupero del valore di riscatto e successivamente finché l'Assicurato è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno

comunicate al Contraente attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità proposte, revocando così la richiesta.

■ **C. Informazioni sulla Gestione Speciale**

7. Gestione Speciale Ri.Alto

Al fine di riconoscere al capitale assicurato un rendimento annuo sotto forma di rivalutazione delle prestazioni, la Società gestisce le attività derivanti dai versamenti netti degli Assicurati nell'apposita Gestione Speciale, con le modalità ed i criteri di seguito riportati.

a) Denominazione della Gestione

La gestione è denominata Gestione Speciale Risparmio Alto (Ri.Alto)

b) Valuta di denominazione

La valuta di denominazione è l'Euro.

c) Finalità della Gestione

La Gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti nell'ottica di offrire all'Assicurato una garanzia di rendimento minimo.

d) Periodo di osservazione per la determinazione del rendimento

Il periodo di osservazione inizia il 1° novembre di ogni anno e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

e) Composizione della Gestione ed eventuali limiti di investimento

La Gestione è composta principalmente da titoli appartenenti al comparto obbligazionario.

L'investimento azionario viene fatto in OICR armonizzati e non, in titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati anche diversi dall'area Europa, USA, Pacifico, ufficiali, regolarmente quotati, riconosciuti.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.

Da regolamento non sono previsti limiti di investimento.

f) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa assicuratrice

Strumento finanziario	Percentuale sul totale degli attivi
Azioni	0-10%
OICR	0-10%
Comparti obbligazionari	0-10%

L'ammontare di tutti gli strumenti finanziari collegati a Società del Gruppo risulta inferiore al 10% del totale degli attivi componenti la Gestione Speciale.

g) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato

La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti che permetta l'ottenimento di un rendimento della Gestione Speciale tale da far crescere il capitale compatibilmente con il mantenimento della garanzia di rendimento minimo.

La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Speciale a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste.

La Società di revisione contabile della Gestione Speciale è Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano.

Si rinvia per i dettagli al Regolamento della Gestione Speciale che forma parte integrante delle Condizioni di Polizza.

D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale

8. Costi

8.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente

8.1.1 Costi gravanti sul premio

I costi a carico del Contraente, applicati ai premi versati (**Caricamenti**), sono espressi in valore percentuale del premio stesso.

Il **caricamento**, applicato ad ogni premio versato, è definito in funzione della **Classe di versamenti futuri previsti** (importo totale dei premi futuri previsti) scelta al momento della sottoscrizione e del **Cumulo dei premi versati** fino a quel momento, secondo la seguente tabella:

Cumulo dei premi versati	Versamenti futuri previsti						
	Fino a 100 Classe 1	Da 100 a 200 Classe 2	Da 200 a 500 Classe 3	Da 500 a 1.000 Classe 4	Da 1.000 a 2.000 Classe 5	Da 2.000 a 3.500 Classe 6	Da 3.500 Classe 7
Fino a 50 esclusi	6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	1,50%	0,00%
Da 50 a 100 esclusi	5,50%	4,60%	3,60%	2,50%	1,75%	1,25%	0,00%
Da 100 a 250 esclusi	5,00%	4,20%	3,20%	2,00%	1,35%	1,00%	0,00%
Da 250 in poi	4,50%	3,85%	2,80%	1,70%	1,00%	0,75%	0,00%

N.B. I dati relativi agli importi sono espressi in migliaia di Euro.

In presenza di versamenti aggiuntivi il caricamento è definito in base al cumulo tra i premi già versati ed il versamento aggiuntivo, in Euro.

8.1.2 Costi per riscatto

In caso di riscatto, al capitale assicurato rivalutato si applica una percentuale di riduzione determinata in funzione del tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento, in base alla seguente tabella:

Tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento	Percentuali di riduzione
Da 3 mesi fino a 1 anno	5,00%
Da 1 fino a 2 anni	2,50%
Da 2 fino a 3 anni	2,00%
Da 3 fino a 4 anni	1,50%
Da 4 fino a 5 anni	1,00%
Da 5 anni in poi	0,00%

Tali percentuali di riduzione vanno applicate anche agli eventuali versamenti aggiuntivi. Per i riscatti parziali si utilizzano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto totale.

8.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto

Il rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il rendimento certificato diminuito di:

- un punto percentuale nei primi due anni successivi alla decorrenza del contratto;
- 1,50 punti percentuali dal terzo anno successivo alla decorrenza del contratto in poi.

Tali percentuali si incrementano di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

9. Regime fiscale e riferimenti giuridici

9.1 Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

9.2 Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

9.3 Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

- a) se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'im-

posta delle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati;

b) se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:

- in forma di capitale sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50% applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati;

- in forma di rendita vitalizia di opzione, al capitale maturato alla conversione viene applicato il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari.

* Sono definite rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

■ E. Altre informazioni sul contratto

10. Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui è concluso, l'assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza indicato nel documento di Polizza.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato tra la sottoscrizione del modulo di Proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione del modulo di Proposta e del certificato di morte, restituirà il premio versato.

11. Riscatto

È possibile esercitare il diritto di riscatto in base alle seguenti tempistiche:

- **riscatto totale** dopo 3 mesi dalla decorrenza;
- **riscatto parziale** dopo 12 mesi dalla decorrenza.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato rivalutato a cui si applica una percentuale di riduzione determinata in funzione del tempo trascorso dalla data del versamento, come indicato al Punto 8.1.2.

Le prestazioni di riscatto non garantiscono la restituzione del premio versato.

Si precisa poi quanto segue:

- il riscatto parziale è possibile purché rimanga un capitale residuo pari almeno a 1.000,00 Euro e, per tale riscatto, si adottano le stesse modalità di calcolo del riscatto totale;
- il riscatto totale estingue il contratto che rimane nullo e privo di qualsiasi effetto.

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente al valore di riscatto, può rivolgersi al **Servizio Clienti** della Società:

La Venezia Assicurazioni - Servizio Clienti
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV);
Telefono: 041 5939614
Fax: 041 5939720
E-mail: lavenezia@lavenezia.it

Il valore di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati sino a quel momento. Si rimanda al Progetto Esemplificativo per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto, presente nella successiva Sezione F. I valori puntuali saranno contenuti nel Progetto Personalizzato.

12. Revoca della Proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritto il modulo di Proposta, il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto.

La revoca del modulo di Proposta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alla comunicazione deve essere allegato il modulo di Proposta sottoscritto e devono essere indicati gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare: in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare; **la revoca ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.**

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio corrispostole.

13. Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contraente è informato, generalmente mediante consegna del documento di Polizza, che il contratto è concluso; deve avvenire mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Alla comunicazione di recesso va allegato il documento di Polizza e le eventuali Appendici e devono essere indicati gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare; in assenza di tali dati verrà inviato al Contraente un assegno circolare. **Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.**

L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il premio corrispostole.

14. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione si rinvia all'Art.13 delle Condizioni di Polizza.

I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da allegare alla relativa richiesta.

Si precisa però che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 c.c.).

15. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

16. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

17. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

La Venezia Assicurazioni S.p.A.

Area Commerciale

Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax 041 5939797

gestionereclami@lavenezia.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.13.31, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

18. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto annuale della Gestione Speciale e l'ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa. Tale documentazione è disponibile sul sito Internet della Compagnia.

19. Informativa in corso di contratto

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento della Gestione Speciale intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società esprime l'impegno di trasmettere, entro sessanta giorni dalla ricorrenza, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla ricorrenza dell'anno precedente, nonché l'ammontare del capitale assicurato alla stessa data;
- b) dettaglio di eventuali premi versati nell'ultimo anno assicurativo;
- c) valore dei riscatti parziali eventualmente rimborsati nell'ultimo anno assicurativo;
- d) valore della prestazione maturata nell'ultima ricorrenza annuale;
- e) valore di riscatto maturato nell'ultima ricorrenza annuale;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale, tasso annuo di rendimento attribuito (tasso di rivalutazione) con evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti dalla Società.

■ F. Progetto Esemplificativo delle prestazioni

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio ed età dell'Assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) Il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
- b) Un'ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari al 4,00%.

I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere, in base alle Condizioni di Polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazione agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Sviluppo dei premi, delle presentazioni e dei valori di riduzione e di riscatto in base a:

a) tasso di rendimento minimo garantito

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,25%;
- Età dell'Assicurato: qualunque
- Durata: a vita intera
- Premio versato: Euro 50.000,00
- Classe ipotizzata di versamenti futuri prevista: 1

Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 48.313,13	Euro 47.105,30
2	Euro 49.400,17	Euro 48.412,17
3	Euro 50.511,67	Euro 49.754,00
4	Euro 51.648,19	Euro 51.131,70
5	Euro 52.810,27	Euro 52.810,27
10	Euro 59.024,86	Euro 59.024,86
15	Euro 65.970,77	Euro 65.970,77
20	Euro 73.734,06	Euro 73.734,06

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato relativo alla Gestione Speciale Ri.Alto potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo 4 annualità.

b) ipotesi di rendimento finanziario

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%;
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,00% (i primi due anni)
- Eventuali prelievi sul rendimento: 1,50% (dal terzo anno)
- Aliquota di retrocessione: 100%
- Tasso di rendimento retrocesso: 3,00% (i primi due anni)
- Tasso di rendimento retrocesso: 2,50% (dal terzo anno)
- Età dell'Assicurato: qualunque
- Durata: a vita intera
- Premio versato: Euro 50.000,00
- Classe ipotizzata di versamenti futuri prevista: 1


Anni trascorsi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno
1	Euro 48.667,50	Euro 47.450,81
2	Euro 50.127,53	Euro 49.124,97
3	Euro 51.380,71	Euro 50.610,00
4	Euro 52.665,23	Euro 52.138,58
5	Euro 53.981,86	Euro 53.981,86
10	Euro 61.075,52	Euro 61.075,52
15	Euro 69.101,35	Euro 69.101,35
20	Euro 78.181,83	Euro 78.181,83

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.

La Venezia Assicurazioni S.p.A è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



Condizioni di Polizza

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Polizza, di cui la premessa è parte integrante e sostanziale;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

■ Parte I - Presentazioni

Art. 1 - Prestazioni assicurate

BG Rialancio è una polizza caso morte a vita intera a premio unico con la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

Ciascun versamento effettuato dal Contraente, compreso il premio di sottoscrizione e gli eventuali versamenti aggiuntivi, viene investito nella Gestione Speciale Ri.Alto.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari, un importo pari al capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso, in base al rendimento attribuito al contratto (vedi Art. 16).

Durante la vita dell'Assicurato, e previa richiesta scritta da parte del Contraente, la Società si impegna a corrispondere un capitale assicurato (**Riscatto**) pari al capitale assicurato rivalutato ridotto di una percentuale definita, in funzione del tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento, dalla seguente tabella:

Tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento	Percentuali di riduzione
Da 3 mesi fino a 1 anno	5,00%
Da 1 fino a 2 anni	2,50%
Da 2 fino a 3 anni	2,00%
Da 3 fino a 4 anni	1,50%
Da 4 fino a 5 anni	1,00%
Da 5 anni in poi	0,00%

Tali percentuali di riduzione vengono applicate anche agli eventuali versamenti aggiuntivi. Per i riscatti parziali si utilizzano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto totale.

Art. 2 - Durata del contratto

BG Rialancio è un'assicurazione per il caso di morte a vita intera e pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato, salvo l'anticipata risoluzione (**Riscatto**) del contratto stesso richiesta dal Contraente.

Art. 3 - Età dell'Assicurato

Non è prevista alcuna limitazione all'età dell'Assicurato, al momento della sottoscrizione.

Art. 4 - Opzioni di contratto

Art. 4.1 - Conversione in rendita del capitale assicurato

a) Il Contraente ha facoltà, in qualsiasi momento e previa richiesta scritta alla Società, di chiedere che il capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato venga convertito in una delle seguenti rendite vitalizie di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa del Beneficiario designato che prevede il pagamento della rendita fino a che detto Beneficiario è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché i due Beneficiari designati sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Beneficiario superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa del Beneficiario designato che prevede il pagamento della rendita in modo certo fino al recupero del capitale assicurato e successivamente vitalizia, finché detto Beneficiario è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente - se diverso dall'Assicurato - attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

b) Il Contraente ha la facoltà, previa richiesta scritta alla Società, di chiedere che il valore di riscatto durante la vita dell'Assicurato, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia su due teste** che prevede il pagamento della rendita finché l'Assicurato ed un'altra persona designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento della rendita in modo certo fino al recupero del valore di riscatto e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione. Tali condizioni verranno comunicate al Contraente attraverso una descrizione che evidenzia tutte le caratteristiche tecniche ed economiche dell'opzione prescelta.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta.

Art. 5 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari, in caso di decesso dell'Assicurato, e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 6 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

■ **Parte II - Conclusione del contratto**

Art. 7 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio di sottoscrizione, alle ore ventiquattro del giorno in cui il contratto è concluso.

Qualora il contratto preveda una data di decorrenza successiva a quella in cui è concluso, l'assicurazione entra in vigore alle ore ventiquattro del giorno di decorrenza indicato nel documento di Polizza.

Art. 8 - Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevute, l'originale di Polizza e le eventuali Appendici.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente, previa consegna del documento di Polizza e delle eventuali Appendici, il premio versato.

■ **Parte III - Premi**

Art. 9 - Versamento del premio alla sottoscrizione

Il contratto prevede il versamento di un premio unico, da effettuarsi contestualmente alla sottoscrizione del modulo di Proposta. L'ammontare del premio unico non può essere né inferiore a 1.000,00 Euro né superiore a 2.500.000,00 Euro.

Il premio potrà essere versato, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di proposta):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul conto corrente bancario;
- bonifico da disinvestimento dal Fondo/Polizza

Art. 10 - Versamenti aggiuntivi

Il Contraente, purché il contratto risulti in vigore per le prestazioni previste all'Art. 1, può effettuare ulteriori versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a 1.000,00 Euro fino a raggiungere al massimo, per ogni anno di contratto, un cumulo di premi versati pari a 2.500.000,00 Euro. Nel primo anno, l'eventuale versamento aggiuntivo deve considerare il premio versato alla sottoscrizione per il rispetto del limite massimo di 2.500.000,00 Euro.

Il versamento aggiuntivo potrà essere versato alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le stesse modalità riportate all'Art. 9.

A seguito di tali versamenti la Società rilascia lettera di conferma di investimento del premio dell'avvenuto pagamento.

■ **Parte IV - Vicende contrattuali**

Art. 11 - Riscatto

Il contratto può essere risolto anticipatamente, tramite richiesta scritta da parte del Contraente e purché siano trascorsi almeno tre mesi dalla data di decorrenza del contratto. La Società eroga al Contraente stesso il valore di riscatto di importo pari al capitale assicurato, rivalutato fino alla data della richiesta in base al rendimento attribuito al contratto (vedi Art. 16), e ridotto di una percentuale determinata in funzione del tempo trascorso dalla data del versamento (come descritto alla Sezione D punto 8.1.2. della Nota Informativa).

Il riscatto parziale può essere richiesto trascorsi dodici mesi dalla decorrenza del contratto, mantenendo un capitale residuo di importo pari almeno a 1.000,00 Euro.

Art. 12 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

■ **Parte V - Pagamenti della Società**

Art. 13 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere consegnato il **documento di Polizza** e le **eventuali Appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento (**tranne nel caso di riscatto parziale**), e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto; ad ogni richiesta devono essere allegate le **coordinate bancarie** su cui effettuare il bonifico: nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) Decesso dell'Assicurato

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, qualora i Beneficiari caso morte indicati nel documento di Polizza non siano identificabili da parte della Società e/o qualora Contraente ed Assicurato coincidano, in modo che dall'atto di notorietà risulti se il Contraente abbia lasciato testamento o meno:
 - in presenza di testamento: allegare una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

2) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

3) *Riscatto*

In caso di richiesta di riscatto:

a) in un'unica soluzione:

- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente;

b) sotto forma di rendita:

- dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare al Contraente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dal Contraente stesso;
- previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Assicurato emessi dal Comune di residenza.

4) *Riscatto parziale*

- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare

NOTA BENE

a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza;

b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato, o venga individuato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all'Antiriciclaggio;

c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Verificatosi il sinistro, o la risoluzione del contratto, la Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 14 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 15 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

■ **Parte VI - Clausola di rivalutazione**

Art. 16 - Clausola di rivalutazione e Regolamento

Clausola di rivalutazione

BG Rialancio fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni appresso indicate. A tal fine la Società gestirà, con le modalità e i criteri previsti dal Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) Rendimento attribuito

Il rendimento della Gestione Speciale Ri.Alto viene certificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, come riportato al punto 3 del relativo Regolamento.

Il rendimento attribuito al contratto, nell'anno solare successivo, corrisponde al rendimento certificato diminuito di:

- un punto percentuale nei primi due anni successivi alla decorrenza del contratto;
- 1,50 punti percentuali dal terzo anno successivo alla decorrenza del contratto poi.

Tali percentuali si incrementano di uno 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione Speciale superiore al 6,00%.

Il rendimento minimo attribuito non può comunque risultare inferiore al 2,25%.

B) Modalità di rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza viene attribuita al contratto una rivalutazione pari al rendimento attribuito.

La rivalutazione si determina maggiorando il capitale assicurato maturato all'anniversario della data di decorrenza precedente, comprensivo degli aumenti derivanti da eventuali precedenti rivalutazioni, di un importo che si ottiene moltiplicando il capitale assicurato stesso per il relativo rendimento attribuito, definito al punto A).

Nel caso in cui però il capitale abbia una giacenza inferiore all'anno, per esempio in presenza di versamenti aggiuntivi investiti nella Gestione Speciale in un momento diverso dalla ricorrenza annuale, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione del tempo effettivo di giacenza.

Regolamento della Gestione Speciale Ri.Alto

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività de La Venezia Assicurazioni, che viene contraddistinta con il nome "Gestione Speciale RISPARMIO ALTO", indicata di seguito RI.ALTO.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della RI.ALTO.

La gestione della RI.ALTO è conforme alle norme stabilite dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) con la Circolare n. 71 del 26.3.87, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione della RI.ALTO è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo di cui al DPR 31.3.75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della RI.ALTO al presente regolamento. In particolare sono

certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla RI.ALTO, il rendimento annuo della RI.ALTO, quale descritto al seguente punto 3) e l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo della RI.ALTO per l'esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della RI.ALTO, di competenza di quell'esercizio, al valore medio della RI.ALTO stessa.

Per risultato finanziario della RI.ALTO si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell'esercizio - compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della RI.ALTO - al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella RI.ALTO e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella RI.ALTO per i beni già di proprietà della Società. Per valore medio della RI.ALTO si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della RI.ALTO. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella RI.ALTO. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della RI.ALTO, l'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno di certificazione.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Glossario

A **APPENDICE**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

ASSICURATO

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

B **BENEFICIARIO**

Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

C **CAPITALE IN CASO DI DECESSO**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario designato.

CARICAMENTI

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

COMPOSIZIONE DELLA GESTIONE SPECIALE

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il contratto sottoscritto dalla Società.

CONDIZIONI CONTRATTUALI (O DI POLIZZA)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONFLITTO DI INTERESSI

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

CONSOLIDAMENTO

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

CONTRAENTE

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato e con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

COSTI (O SPESE)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

COSTO DI OVERPERFORMANCE

Commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.

COSTO PERCENTUALE MEDIO ANNUO

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

CUMULO PREMI VERSATI

Somma del premio unico e dei premi aggiuntivi o dei premi unici ricorrenti e dei premi aggiuntivi che il Contraente ha versato sul contratto di assicurazione.

D

DATA DI DECORRENZA DEL CONTRATTO

La data di riferimento indicato nel documento di polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

DIRITTO PROPRIO (DEL BENEFICIARIO)

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione acquisito per effetto della designazione del Contraente.

DOCUMENTO DI POLIZZA

Documento che fornisce la prova e definisce il Contratto di Assicurazione.

DURATA CONTRATTUALE

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

E ESTRATTO CONTO ANNUALE

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

F FASCICOLO INFORMATIVO

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, Unit-Linked e Index-Linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento dei Fondi Interni;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

G GESTIONE SPECIALE

Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto la polizza.

I IMPIGNORABILITÀ E INSEQUESTRABILITÀ

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

IMPOSTA SOSTITUTIVA

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

IPOTESI DI RENDIMENTO

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

L**LIQUIDAZIONE**

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

N**NOTA INFORMATIVA**

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

O**OPZIONE**

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

OPZIONE RENDITA CERTA E POI VITALIZIA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, anche in caso di morte dell'assicurato, e successivamente finché quest'ultimo sarà in vita.

OPZIONE RENDITA REVERSIBILE

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché i due Assicurati designati saranno in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché sarà in vita l'Assicurato superstite.

OPZIONE RENDITA VITALIZIA

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché l'Assicurato è in vita.

P**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione speciale, ad esempi dal primo novembre al trentuno ottobre di ogni anno

PREMIO AGGIUNTIVO

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano programmato dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

PREMIO UNICO

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

PREMIO VERSATO

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti Unit-Linked si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.

PROFILO DI RISCHIO

Indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

PROGETTO PERSONALIZZATO

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

PROPOSTA (MODULO DI)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

R

RECESSO

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SPECIALE

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Speciale.

RENDIMENTO FINANZIARIO

Rendimento finanziario della Gestione Speciale nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

RENDIMENTO MINIMO TRATTENUTO

Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Speciale.

REVOCA

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

RISCATTO

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore in euro della totalità del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

RISCATTO PARZIALE

Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore in euro di una parte del numero di quote possedute al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Speciale secondo la periodicità stabilita dalle condizioni contrattuali.

RIVALUTAZIONE MINIMA GARANTITA

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

S

SCHEDA SINTETICA

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

SOCIETÀ (DI ASSICURAZIONE)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SOCIETÀ DI REVISIONE

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di una apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione speciale.

SOSTITUTO D'IMPOSTA

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

